



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

A tutto il Personale Docente e ATA
Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Genitori
Ai visitatori esterni
Albo

Oggetto - **DISPOSIZIONE A CARATTERE PERMANENTE SUL DIVIETO DI FUMO A SCUOLA**

La scuola, in forza della sua “mission” educativa, è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita sani, maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile, della tutela della salute e della legalità.

In relazione al fumo, si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla tutela della salute propria ed altrui.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI

Il D.L. n. 158/2012 introduce il divieto di vendita delle sigarette ai minori di anni 18.

Il divieto di fumo nelle scuole è stato sancito con la L. n. 3/2003 per tutti gli ambienti interni alla scuola e con il D.L. n. 104 del 12/09/2013 il divieto di fumo è esteso anche all'esterno della scuola in tutte le aree di pertinenza. In particolare l'art. 4 del D.L. stabilisce il divieto “in tutte le aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni che negli ambienti esterni della scuola. E' vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche: chiunque violi i divieti è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie.

- ✓ Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- ✓ Art. 32 della Costituzione - Tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it PEC ctis01100x@pec.istruzione.it e-mail:ctis01100x@istruzione.it- Codice univoco UF7RQ2

Bronte, Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

- ✓ Legge 3/2003, art. 51
- ✓ DPCM 23/12/2003
- ✓ Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.
- ✓ CCNL scuola 2006-2009
- ✓ Legge 128/2013.

LOCALI E AREE SOTTOPOSTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in **tutti i locali dell'I.I.S.S. “Benedetto Radice” di Bronte-Adrano, comprese le aree esterne di pertinenza dell'Istituto.**

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai preposti individuati dal Dirigente scolastico.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare la trasgressione del divieto alle famiglie degli allievi minorenni sorpresi a fumare, direttamente o per tramite del DS o suo delegato.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto sono individuati per ciascun anno scolastico, con determina del Dirigente.

Va sottolineata la delicatezza della funzione del **“responsabile preposto all'applicazione del divieto”**, che ha poteri di Pubblico Ufficiale e che deve interpretare la legge, compilare correttamente i verbali, adempiere alle funzioni preposte.

Nell'esercizio delle sue funzioni, **il responsabile Preposto è un Pubblico Ufficiale** e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla L. n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- a) **art. 337 – Resistenza ad un Pubblico Ufficiale:** “ Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

- b) **Art. 496 – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui:** “Chiunque...interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it PEC ctis01100x@pec.istruzione.it e-mail:ctis01100x@istruzione.it- Codice univoco UF7RQ2

Bronte, Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

mendaci dichiarazioni a un Pubblico Ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

I responsabili preposti sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione anche in seguito alla richiesta effettuata da altri operatori scolastici o cittadini presenti nei locali dell'Istituto.

Si sottolinea nuovamente che TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E ATA, ha l'obbligo di vigilare e segnalare, ai preposti o alla Dirigente, eventuali infrazioni al divieto di fumo: tutti coloro che, pur avendone l'autorità, non fanno rispettare il divieto imposto, sono soggetti al pagamento di un'ammenda che varia da € 220,00 a € 2.200,00 con l'aumento della metà nell'ipotesi contemplata dall'art. 5 della legge 584/75 primo comma lett. b.

SANZIONI

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,50 a € 275,00** per come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 c. 20 della L. 448/2001, dall'art. 10 della L. 689/1981, dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999 e dall'art. 189 della L. 311/2004.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999) della Legge 689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00) nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della contestazione.

La sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età inferiore ai 12 anni: in tali casi la somma può variare da € 55,00 a € 550,00 – pagamento in misura ridotta **€ 110,00**.

SOGGETTI SANZIONABILI

Tutti i maggioresenni (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo negli spazi di pertinenza dell'Istituto saranno sanzionati col pagamento delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda gli studenti minorenni, va preliminarmente citato **l'art. 2 della L. 689/1981** (“Legge di depenalizzazione”), che così dispone:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Pertanto, la violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minore **va contestata** (da parte dell'incaricato preposto all'osservanza del divieto) **direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando)** il quale, se non prova di non aver potuto impedire il fatto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista.

All'alunno minore che viola il divieto di fumo verrà irrogata, nel momento stesso in cui viene accertata la violazione, un'adeguata sanzione disciplinare a carattere educativo e non punitivo, nel rispetto del vigente Regolamento Disciplinare degli Studenti.

Alla famiglia del minore, chiamata a rispondere per **culpa in educando**, va notificata la trasgressione del divieto di fumo da parte del figlio e la sanzione disciplinare irrogata.

I dipendenti della scuola che non osservano il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

Agli studenti maggiorenni che non rispettano il divieto saranno irrogate, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, adeguate sanzioni disciplinari a carattere educativo e non punitivo, nel rispetto del vigente Regolamento Disciplinare degli Studenti.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione del divieto di fumo è accertata dai responsabili preposti all'applicazione del divieto mediante processo verbale, **da redigersi in triplice copia** (una per il trasgressore – consegnata o notificata – e due per la scuola) utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto e allegata alla presente disposizione.

In caso di trasgressione al divieto di fumo, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in **triplice copia del verbale** di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad una copia del modello F23 precompilato;
- consegnano la seconda e terza copia al DSGA o amministrativo delegato, il quale trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di incarico

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it PEC ctis01100x@pec.istruzione.it e-mail:ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2

Bronte, Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“BENEDETTO RADICE”**

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

ed eventualmente il documento di identità.

- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- Compilano il verbale, in triplice copia, e fanno sottoscrivere tutte le copie al trasgressore.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: **“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”**.
- Poi provvedono a consegnare il verbale in triplice copia al Dirigente Scolastico, il quale entro 30 giorni ne assicura la notifica a mezzo posta (unitamente al modulo F23 precompilato per il pagamento) al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR. L’importo di quest’ultima sarà addebitato al trasgressore, aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: **“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”**. Poi provvedono alla consegna del verbale al Dirigente Scolastico, che ne avvia la spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: **“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”**.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all’accertamento degli illeciti amministrativi.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore, come previsto dai punti 10 e 11 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, utilizzando un modulo, indicando il codice tributo 131T causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’I.I. S. Benedetto Radice”, mediante una delle seguenti modalità:

- 1) versamento all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Catania, utilizzando il **modello F23** compilato nel modo seguente:

Campo 1	indicare CATANIA
Campo 2	di solito è prestampato con il nome della Banca o della Posta, va solo indicato l’Ufficio/Filiale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Campo 3	non compilare
Campo4	indicare le generalità del contravventore (a cura dell'incaricato dell'accertamento)
Campo 5	non compilare
Campo 6	indicare il codice ufficio TXN
Campo 7	non compilare
Campo 8	non compilare
Campo 9	indicare PA
Campo 10	indicare l'anno e il numero del verbale di accertamento dell'infrazione
Campo 11	indicare il codice tributo 131 T
Campo 12	indicare “ Violazione art. 7, co. 1, Legge 584/1975 ”
Campo 13	indicare l'importo della sanzione*

*Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Si fa presente che, ai sensi della L. 584/1975, il Dirigente Scolastico è obbligato a comunicare l'avvenuta irrogazione della sanzione al Prefetto di Catania.

CONSEGNA DELLA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento/notifica, i trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto (v. punto seguente).

RITARDATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE O MANCATA ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO – RAPPORTO AL PREFETTO

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it PEC ctis01100x@pec.istruzione.it e-mail:ctis01100x@istruzione.it- Codice univoco UF7RQ2

Bronte, Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Ai sensi dell'art. 9 della L. 584/1975 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico inoltra rapporto con la prova dell'eseguita contestazione al Prefetto di Catania (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva.

RIMEDI E RICORSI

Qualora non sia avvenuta la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto di Catania scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito.

In alternativa, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Il Prefetto, sentito l'interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Altrimenti, il Prefetto emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al Dirigente Scolastico ed è data comunicazione al soggetto interessato.

Avverso l'ingiunzione del Prefetto, l'interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore. Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili.

Allegati alla procedura

Modello 1: modello di accertamento di infrazione per alunno minorenne

Modello 2: modello di verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo (maggioresenni)

Modello 3: modello di rapporto di trasmissione al Prefetto

Modello 4: modello di comunicazione alla famiglia per violazione del divieto di fumo

Modello 5: schema di F23 precompilato



LA DIRIGENTE
Maria Pia Calanna
Firmato digitalmente



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"BENEDETTO RADICE"**

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

MOD. 1 – ACCERTAMENTO VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO DA PARTE DI ALUNNO MINORENNE

Lo studente _____ della classe _____

il giorno _____ nel locale/ambiente _____

è stato sorpreso a fumare.

Pertanto è sanzionato con il seguente provvedimento disciplinare:

di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Data _____

Il Responsabile per l'accertamento



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BENEDETTO RADICE"

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Mod. 2 - VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

In data _____ alle ore _____, nel locale _____ del Plesso _____ della sede di _____ dell'I.I.S. "B. Radice" sede di _____, 1 sottoscritt _____, funzionario incaricato, con decreto del Dirigente Scolastico, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, accerta che:

1 Sig. _____ nat_ a _____ (Prov. di _____) il _____, residente a _____ in Via _____ n. _____, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

_____ (es. sorpreso/a nell'atto di fumare).

Il trasgressore è altresì incorso nell'aggravante di aver fumato in presenza di lattante o di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza. (Si - NO)

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 art. 189)

Pertanto, il sottoscritto commina allo/a stesso/a una ammenda paria a € _____

In relazione alla infrazione:

essa viene contestata e il trasgressore ha tenuto a dichiarare quanto segue:

essa non viene contestata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) perché:

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BENEDETTO RADICE"

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, mediante una delle seguenti modalità:

1) versamento a "Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio di riscossione Tributi – Viale,,", utilizzando il **modello F23 – cod.tributo 131T**, indicando il codice ufficio e specificando la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo – I.I.S. "B. Radice" – Bronte (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)";

2) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente;

3) presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato a "Riscossione Sicilia S.p.A." – Caltagirone, con la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo – I.I.S. "B. Radice" - Bronte (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)".

Entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento/notifica, il trasgressore dovrà consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto (v. capoverso seguente).

Ai sensi dell'art. 9 della L. 584/1975 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico presenta rapporto con la prova dell'eseguita contestazione al Prefetto di Catania (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva.

Qualora non avvenga la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito.

In alternativa, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Il Dirigente Scolastico, sentito l'interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Altrimenti, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione al soggetto interessato.

Avverso l'ingiunzione del Dirigente Scolastico, l'interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore.

Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili.

Il presente verbale viene compilato in due esemplari, uno dei quali

viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta

Non viene consegnato all'interessato perché _____

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“BENEDETTO RADICE”**

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"BENEDETTO RADICE"**

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

MOD. 3 – TRASMISSIONE AL PREFETTO

**Ai S.E. il PREFETTO
di Catania**

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della L. n. 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della L. 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004

Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pia Calanna



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"BENEDETTO RADICE"**

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico:AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico:MME –IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Mod. 4 - COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Ai genitori dell'alunno/a

della classe _____

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di **EDUCAZIONE ALLA SALUTE** perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che lo studente non ha rispettato le norme sul divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche.

Allo studente, nel momento dell'accertamento della violazione, è stata irrogata la seguente sanzione disciplinare:

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Pia Calanna